DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER L'ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 10

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali e' presente rispettivamente con liste o con candidati.

Versione in vigore dal 5 giugno 1999, non più in vigore dal 13 agosto 2002 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
Estremi	Legge 10 dicembre 1993, n. 515
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-campagne-elettorali-per-l-elezione-alla-camera-dei/art-10-limiti-alle-spese-elettorali-dei-partiti-o-movimenti/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it